



## CORTE DEI CONTI

### CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 22 dicembre 2020

Vista la delibera n. 212/CP/2020, in data 11 settembre 2020 con la quale è stata approvata l'istituzione dell'Osservatorio per le risorse pubbliche.

Visto l'art. 29 del Regolamento del Consiglio di presidenza approvato con delibera n. 52/CP/2019 in data 14 febbraio 2019, concernente le competenze della Commissione per il Regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale: *"La Commissione è competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare"*.

Preso atto della proposta formulata dal Presidente e dell'istruttoria della Commissione per il Regolamento e gli atti normativi nella odierna adunanza;

ha assunto la seguente

### DELIBERA

#### **Art. 1 Compiti**

1. L'Osservatorio per le Risorse Pubbliche, disciplinato con delibera del Consiglio di presidenza, assume il compito di condurre, senza incidere o interferire con le funzioni istituzionali della Corte dei conti, attività di mera ricerca scientifica per quanto attiene alla spesa pubblica.
2. L'Osservatorio svolge le sue funzioni in collegamento con analoghi organismi di ricerca internazionali o istituiti all'interno dell'UE, così da assumere, anche in raccordo con l'Ufficio affari internazionali e con la "Scuola di Alta formazione F. Staderini", opportune iniziative per favorire la conoscenza delle problematiche inerenti alla spesa pubblica dell'Italia nell'ambito dell'Unione europea.
3. L'Osservatorio svolge, su richiesta, attività di supporto scientifico alle strutture centrali e regionali della Corte dei conti.
4. L'Osservatorio per le Risorse Pubbliche, inoltre, limitatamente alle finalità di cui al comma 1, può:
  - a) organizzare e promuovere conferenze, convegni ed altre iniziative culturali;

- b) favorire scambi di informazioni e di esperienze con le istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;  
curare studi, ricerche e pubblicazioni nel campo economico nonché in materia di controllo interno ed esterno sulla spesa pubblica;
  - c) partecipare e contribuire alle iniziative di ricerca e di studio che sono attuate da analoghe istituzioni di ricerca, italiane e straniere.
5. Alle attività dell'Osservatorio è assicurata piena pubblicità.
  6. La Rivista della Corte dei conti svolge le sue funzioni in raccordo con l'Osservatorio e pubblica gli atti delle iniziative culturali e scientifiche organizzate dall'Osservatorio.

## **Art. 2**

### **Indirizzi di attività**

1. Il Consiglio di presidenza definisce, entro il 30 novembre di ogni anno su proposta del Presidente della Corte dei conti, gli indirizzi generali programmatici dell'Osservatorio per le Risorse Pubbliche.
2. Ogni anno, entro il mese di novembre, il Consiglio di presidenza verifica i risultati delle attività svolte dall'Osservatorio per le Risorse Pubbliche, esaminando la relazione sull'attività svolta presentata dal Consiglio dell'Osservatorio stesso. Al termine della discussione, adotta una apposita deliberazione formulando eventuali raccomandazioni agli organi dell'Osservatorio per le Risorse Pubbliche.

## **Art. 3**

### **Organi dell'Osservatorio**

1. Sono organi dell'Osservatorio per le Risorse Pubbliche:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Presidente;
  - c) il Comitato scientifico.

## **Art. 4**

### **Il Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Osservatorio delle Risorse Pubbliche è composto da cinque magistrati della Corte dei conti, scelti dal Consiglio di presidenza, previo interpellato e sulla base di criteri che saranno definiti dal Consiglio medesimo entro sessanta giorni dall'approvazione della presente delibera, nonché dal Direttore della "Scuola di Alta formazione F. Staderini" e dal Direttore della Rivista della Corte dei conti.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni rinnovabili una volta per altri due anni.
3. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore scientifico.
4. Il Presidente della Corte dei conti interviene alle riunioni del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Analoga facoltà è attribuita al Procuratore generale.
5. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi, salvo il trattamento di missione per i suoi componenti non residenti a Roma.

**Art. 5**  
**Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio, in conformità agli indirizzi generali formulati dal Consiglio di presidenza e valutati specificamente la relazione presentata dal Presidente ai sensi dell'art. 6 ed i suggerimenti del Comitato scientifico, approva il programma annuale di attività.
2. Il programma annuale individua, per l'esercizio successivo, le tipologie e gli ambiti degli interventi scientifici, di ricerca e divulgativi e le altre iniziative finalizzate alle attività di documentazione, di diffusione e di approfondimento, individuando le risorse necessarie da richiedere al Segretario generale della Corte dei conti.
3. Il Consiglio, inoltre:
  - a) adotta un regolamento di organizzazione e funzionamento;
  - b) delibera, sentito il Consiglio di presidenza, le iniziative di ricerca anche non previste dal programma annuale e da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti operanti nel campo della ricerca;
  - c) formula proposte al Presidente della Corte dei conti ai fini degli indirizzi generali di cui all'art. 2;
  - d) su proposta del Direttore scientifico, segnala al Segretario generale il fabbisogno complessivo di personale tecnico-amministrativo.

**Art. 6**  
**Il Presidente**

1. Il Consiglio di presidenza elegge il Presidente dell'Osservatorio tra i propri componenti elettivi laici e togati.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede i lavori del Consiglio dell'Osservatorio;
  - b) coordina le attività dell'Osservatorio e presenta la relazione sui risultati raggiunti ai sensi dell'art. 5, comma 1;
  - c) interloquisce con il Direttore scientifico ai fini della massima efficienza dell'attività dell'Osservatorio;
  - d) è responsabile della attuazione del programma annuale.
3. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta per altri due anni.

**Art. 7**  
**Il Comitato scientifico e il Direttore scientifico**

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di consulenza su richiesta del Consiglio di presidenza, del Consiglio e del Direttore.
2. Il Comitato scientifico è composto da otto membri e dal Direttore scientifico, scelti dal Consiglio di presidenza preferibilmente tra professori universitari ordinari e personalità di riconosciuta esperienza in materie giuridiche o economiche e cessa dalle funzioni contemporaneamente al Direttore. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi salvo, per i suoi componenti

non residenti a Roma, il trattamento di missione analogo a quello previsto per i magistrati.

3. Il Comitato scientifico è convocato almeno ogni tre mesi, anche al fine di rendere pareri in ordine all'organizzazione e all'attuazione del programma e delle iniziative di ricerca deliberate ai sensi dell'art. 5, comma 2.
4. Il Comitato scientifico e il Direttore durano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta per altri due e scadono contestualmente. Al termine dell'incarico, il Direttore, su mandato del Comitato, trasmette al Consiglio di presidenza un rapporto, per il tramite del Presidente che può corredarlo di proprie osservazioni, relativo all'attività svolta.
5. Il Direttore scientifico svolge le seguenti funzioni:
  - a) presiede il Comitato scientifico;
  - b) ausilia il Presidente nell'attuazione del programma annuale e nel curare i rapporti con le analoghe istituzioni di ricerca nazionali, internazionali e eurounitarie di cui all'art. 1;
  - c) comunica al Consiglio le iniziative di ricerca deliberate dal Comitato non previste dal programma annuale e da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti, operanti nel campo della ricerca.

#### **Art. 8**

#### **Struttura di supporto e spese di funzionamento**

1. L'Osservatorio si avvale di una struttura di supporto, organizzata con delibera del Segretario generale. Il personale preposto opera in posizione di assegnazione aggiuntiva.
2. L'Osservatorio delle Risorse Pubbliche costituisce centro autonomo di spesa nell'ambito del C.R.A. unico "Segretariato generale". Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con stanziamenti iscritti nel competente capitolo e/o piano gestionale del bilancio autonomo della Corte dei conti. A un distinto capitolo di entrata fluiscono gli eventuali proventi delle attività svolte e i contributi di altri enti ed organismi.

#### **Art. 9**

#### **Norme finali**

1. La presente delibera entra in vigore dalla data della sua adozione.

LUCA FAZIO  
CORTECONTI/80218670588  
04.01.2021 21:32:42 CET



Firmato digitalmente da: MARINI FRANCESCO SAVERIO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 05/01/2021 09:11:39

IL PRESIDENTE



CARLINO  
GUIDO  
CORTE DEI  
CONTI  
05.01.2021  
15:04:06  
CET